

Dalle indagini finanziarie all'anagrafe: armi affilate contro i movimenti transfrontalieri

# Antievasione, nelle banche le porte si spalancano al fisco

Pagine a cura  
DI VINCENZO JOSÉ  
CAVALLARO

In principio le indagini finanziarie, poi l'anagrafe dei conti e dei depositi, da ultimo la possibilità per Agenzia delle entrate e Guardia di finanza di acquisire nell'ambito di investigazioni fiscali i dati custoditi dagli intermediari ai fini antiriciclaggio. Se si aggiunge la rinnovata sensibilità degli intermediari in materia di segnalazione di operazioni sospette su operazioni aventi a oggetto il profitto o prodotto di evasioni fiscali, e quindi, di possibili reati tributari, il quadro è completo. Nella lotta all'evasione fiscale internazionale, le informazioni comunicate dalle banche sono il più prezioso strumento nelle mani del fisco. Si tratta di informazioni trasmesse spesso in automatico, per le quali non c'è discrezionalità degli operatori. Informazioni che, riferite ai movimenti transfrontalieri, spesso sono la più importante traccia per scovare le evasioni fiscali più insidiose.

**I movimenti transfrontalieri di capitale.** I movimenti da e verso l'estero, di importo superiore a 15 mila euro, anche se frazionati, fanno scattare un obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria. La prassi applicativa ci dice che, una volta partito il record su un movimento transfrontaliero, l'Agenzia delle entrate incrocia effettivamente i dati per verificare se a tale movimento corrisponde un reddito di fonte estera tassato dal contribuente: se tale corrispondenza non è trovata, nel giro di qualche anno il contribuente, attraverso un questionario, verrà invitato a fornire giustificazioni sulla rilevanza reddituale dei trasferimenti in questione.

L'art. 1 del dl 167/90 prevede per gli intermediari finanziari uno specifico

## I dati comunicati dagli intermediari

- Dati identificativi, compreso il codice fiscale, del titolare del rapporto
- Dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti delegati ad operare sul conto
- Dati identificativi, compreso il codice fiscale, degli eventuali cointestatari del rapporto
- Dati relativi a natura e tipologia del rapporto, data di apertura, modifica chiusura
- Operazioni finanziarie effettuate al di fuori di un rapporto continuativo incluso codice fiscale e nominativo di chi le effettua
- I dati relativi ai saldi, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione
- Per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il saldo iniziale alla data di apertura, mentre per i rapporti chiusi, nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura
- I dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua

obbligo di rilevazione e segnalazione all'Agenzia delle entrate dei movimenti transfrontalieri, da o verso l'estero, realizzati anche attraverso movimentazione di conti, di mezzi di pagamento, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Le informazioni oggetto di trasmissione all'Agenzia delle entrate sono le informazioni contenute nell'Archivio unico informatico tenuto ai fini antiriciclaggio di cui all'art. 36, comma, lett. b), del dlgs n. 231/2007. Si tratta in particolare delle seguenti informazioni riferite a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15 mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di

pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le operazioni transfrontaliere che determinano l'insorgenza degli obblighi di segnalazione in capo agli intermediari sono quelle poste in essere da persone fisiche, enti non commerciali e da società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir. Gli obblighi in capo agli intermediari scattano anche in presenza di operazioni effettuate da o per conto di persone fisiche o enti non commerciali non residenti. Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del dlgs n. 461/1997, gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi a operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o a imposta sostitutiva



delle imposte sui redditi. La norma in parola reca una esimente dagli obblighi di monitoraggio per gli intermediari in relazione a flussi transfrontalieri ricevuti e disposti da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate nell'ambito di contratti o rapporti per i quali i clienti hanno esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato o quella per il risparmio gestito e per i flussi che incorporano redditi di capitale per i quali gli intermediari sono sostituiti d'imposta. Lo scopo di tale esimente è di sgravare gli intermediari da un obbligo di rilevazione per trasferimenti transfrontalieri che non possono mettere a rischio l'interesse al corretto svolgimento delle attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuati nell'ambito di due regimi impositivi, quello del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito, in cui l'intermediario applica le imposte sostitutive e le ritenute previste dalla legge sui flussi reddituali relativi alle attività depositate nel rapporto per il quale sono state effettuate tali opzioni. L'oggetto di tale esimente degli obblighi di monitoraggio degli intermediari è dunque limitata: a) ai trasferimenti verso l'estero effettuati nelle fasi di sottoscrizione, nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, di strumenti finanziari sui cui redditi futuri l'intermediario applica le imposte sostitutive o le ritenute proprie di tali distinti sistemi impositivi, b) ai trasferimenti dall'estero relativi al rimborso e al pagamento di componenti reddituali relativi agli strumenti finanziari così sottoscritti, componenti reddituali su cui gli intermediari applicano le imposte sostitutive o le ritenute di legge nell'ambito dei due regimi impositivi, o per i quali le imposte sostitutive erano già state applicate dagli intermediari esteri sulla base dei regimi speciali applicabili.

—© Riproduzione riservata—

## *Al minimo sospetto sull'esistenza di violazioni alla normativa tributaria scatta la segnalazione riguardante fatti di evasione*

Se per i movimenti transfrontalieri di importo superiore a 15 mila euro scatta un obbligo di segnalazione «automatica» a carico degli intermediari la cui fonte è la normativa sul monitoraggio fiscale, più complessa è la materia degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette che gravano sugli intermediari ai fini antiriciclaggio. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (e tra questi gli intermediari finanziari e i professionisti) sono tenuti a inviare ai sensi dell'art. 41 del dlgs 231/2007 all'Unità di informazione finanziaria, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. Ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, la definizione di «riciclaggio», di cui al dlgs n. 231/2007 non coincide del tutto con la fattispecie tipizzata dal codice penale agli artt. 648-bis e 648-ter. La segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio ha come presupposto la provenienza da attività criminosa in genere di somme, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da delitto non colposo. Ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette l'autoriciclaggio ha autonoma rilevanza. Come è noto, a legislazione vigente e finché il ddl sulla voluntary disclosure non sarà legge, la formula «fuori dai casi di concorso nel reato», contenuta nell'art. 648 del codice penale, rende penalmente irrilevante l'autoriciclaggio, considerato un *post factum non punibile*. Ai sensi dell'art. 2 del dlgs n. 231/2007, l'attività di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto integra a pieno titolo, in assenza di analoga clausola di esclusione, quel riciclaggio che, di contro fa scattare l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Il ddl sulla voluntary disclosure, come è noto, introduce il reato di autoriciclaggio, che scatta quando l'autore di un reato trasferisce o sostituisce denaro o beni provenienti dal delitto di cui è concorrente, o li impiega in attività economiche o finanziarie, a condizione che la condotta di impiego o trasferimento sia idonea in con-

creto ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa delle somme o dei beni trasferiti. Anche in assenza dell'autonoma perseguibilità penale dell'autoriciclaggio, in materia di segnalazione di operazioni sospette, l'autoriciclaggio è identificato dal dlgs 231/2007 come elemento che fa scattare l'obbligo di segnalazione in capo agli intermediari. Per quanto riguarda i reati tributari, posto che, ai sensi dell'art. 41 del dlgs n. 231/2007, l'obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, il «sospetto», per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al «reato tributario», ma altresì al «riciclaggio» di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente rilevanti. In sostanza se un intermediario viene a conoscenza di una operazione di trasferimento di somme potenziale profitto di reati tributari, scatta l'obbligo previsto dall'art. 41 del dlgs 231/2007 di segnalazione alla Uif. In tutti i casi in cui gli intermediari ricevono dei flussi dall'estero da cui, sulla base dello schema di detenzione, sulla base del paese di provenienza, si possa sospettare l'esistenza di violazioni alla normativa tributaria penalmente rilevanti, scatta l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per l'intermediario. Nel caso di attivi non indicati nel quadro RW da parte di residenti in Italia, che vengano trasferiti dall'estero all'Italia, in capo all'intermediario scatta l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in quanto non si può escludere che attivi non dichiarati al fisco possano essere il provento o profitto di reati tributari.

—© Riproduzione riservata—

# Dati antiriciclaggio accessibili al fisco

**L** salto di qualità nella lotta dell'evasione fiscale internazionale è stato fatto con la Legge europea per il 2013, quando l'insieme degli obblighi di monitoraggio fiscali gravanti in capo agli intermediari è stato ridisegnato sulla base delle regole antiriciclaggio. E questo al fine di rendere sempre più utilizzabili ai fini fiscali i dati custoditi dagli intermediari ai fini antiriciclaggio. L'art. 2 del dl n. 167/1990, come modificato dalla Legge europea per il 2013, prevede per l'Unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (Ucifi), e i Reparti speciali della Guardia di finanza, il potere di richiedere agli intermediari destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, in deroga a ogni disposizione di legge, previa autorizzazione rispettivamente del Direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Comandante generale della Guardia di finanza, o autorità da questi delegata, le informazioni custodite nell'Archivio unico informatico di cui all'art. 36, comma 2, lett. b, del dlgs n. 231/2007. L'estensione di tale potere appare senza precedenti: le citate Unità speciali dell'Amministrazione finanziaria italiana sono titolate a chiedere agli intermediari informazioni anche per masse di contribuenti con riferimento a uno specifico periodo temporale, tipizzando un vero e proprio potere di fishing expedition su informazioni riguardanti operazioni transfrontaliere custodite nell'Archivio unico informatico detenuto da ciascun intermediario. Alle Unità speciali dell'Amministrazione finanziaria viene riconosciuto dalla Legge un secondo e incisivo potere: quello di richiedere, non solo agli intermediari finanziari, ma anche a tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti, e, tra questi, i revisori contabili, di comunicare, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegati, l'identità dei titolari effettivi rilevati ai fini della

normativa antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 36 comma 6, del dlgs n. 231/2007, i dati e le informazioni registrate nell'Archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali «secondo le disposizioni vigenti». In merito, l'art. 9, comma 1, del dlgs n. 231/2007, dopo aver ricordato che tutte le informazioni in possesso degli organi ispettivi relative all'attuazione del dispositivo antiriciclaggio sono coperte dal segreto d'ufficio, prevede che «sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge». Tale norma, come sottolineato dal Comando generale della Guardia di finanza con la circolare n. 1/2008, Istruzione sull'attività di verifica, Volume I, Cap. 5, par. 8, pag. 39, individua il presupposto di applicabilità all'interno del sistema antiriciclaggio della norma di carattere generale prevista dall'art. 36 del dpr n. 600/1973, secondo cui «i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli». L'art. 36, comma 6, del dlgs n. 231/2007, alla luce dell'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, consentiva dunque, già prima delle modifiche introdotte dalla legge europea 2013, il passaggio di informazioni presenti nell'Archivio unico informatico dall'ambito amministrativo a quello tributario, sulla base della regola

generale di cui all'art. 36 del dpr n. 600/1973. L'intervento riformatore del 2013 rende ora tali dati immediatamente accessibili nell'ambito di indagini tributarie.

—© Riproduzione riservata—■

## Informazioni comunicate in automatico

Data, causale, importo

La tipologia dell'operazione

i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera

## Obblighi di monitoraggio degli intermediari

Le informazioni sono comunicate in automatico all'Agenzia delle entrate

Scattano per movimenti transfrontalieri di importo superiore o pari a euro 15.000

La segnalazione automatica parte anche per operazioni frazionate di importo inferiore a euro 15.000 che appaiono tra di loro collegate

## *Sì alla richiesta delle copie dei conti*

Al di là delle informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari ora in automatico nell'ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale, ora in adempimento degli obblighi antiriciclaggio (segnalazioni queste che, in verità, sono destinate all'Unità di informazioni finanziarie e la cui finalità è combattere il riciclaggio ma che, se riferite a fatti di evasione, sono alla base dell'approfondimento della situazione fiscale del contribuente da parte della Guardia di finanza), all'Amministrazione resta l'incisivo potere di chiedere a banche e intermediari finanziari, comprese le società fiduciarie, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7 del dpr 600/1973, la copia dei conti e i documenti relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti. Si tratta di un potere molto incisivo che viene usato dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza in modo molto mirato, sulla base delle informazioni presenti nell'archivio dei conti e dei depositi.

All'acquisizione rituale dei documenti bancari in parola, consegue l'applicabilità di una presunzione di c.d. evasione sui prelevamenti e versamenti non giustificati. L'art. 32 cit. al comma 1, numero 2), espressamente prevede «I dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti ... sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determina-

zione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

Con la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'applicazione dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del dpr 600 alle rettifiche relative ai lavoratori autonomi. La presunzione di evasione non può essere applicata relativamente ai prelevamenti dei professionisti.

Nello specifico, la Corte costituzionale, dopo aver ricordato che l'art. 1 della legge 311/2004 ha esteso ai professionisti la presunzione che riguardava unicamente i titolari di reddito d'impresa, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 53 della Costituzione oltre che dell'art. 3, rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non trovano applicazione le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d'impresa. L'attività dei lavoratori autonomi si caratterizza per la prevalenza del lavoro del professionista e la marginalità dell'apparato organizzativo. I prelevamenti non giustificati non possono dunque sottendere acquisti in nero realizzati dai professionisti.